



In questo numero: novità in ambito di legislazione UE, legislazione nazionale e prassi:

- ▶ **settore doganale** (p2)
- ▶ **settore accise e imposte sulla produzione e sui consumi** (p6)
- ▶ **settore tabacchi** (p9)



vai agli argomenti di interesse!



Vuoi ricevere la TaxNews e altre notizie da BDO direttamente via email? Iscriviti alle nostre mailinglist.

### Informazioni vincolanti in materia di origine (2021/C 337/04)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea è stato pubblicato l'elenco delle autorità designate, dagli Stati membri e dal Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord, a ricevere domande relative a informazioni vincolanti in materia di origine o a rilasciare dette informazioni.

Le informazioni vincolanti in materia di origine (BOI o *advance rulings on origin*) sono una decisione prevista dal Codice doganale Unionale (CDU) vincolante per tutte le amministrazioni doganali dell'Unione europea per un periodo di tre anni dalla data del rilascio a condizione che le merci importate o esportate e le circostanze che disciplinano l'acquisizione dell'origine corrispondano sotto tutti gli aspetti con quanto descritto nell'informazione.

L'obbligatorietà dell'osservanza del contenuto della decisione vale sia per le autorità doganali, in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate successivamente all'adozione della decisione, sia per il destinatario della decisione.

### 2021/C 311/06 - Avviso di apertura di un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa

Con l'avviso in trattazione la Commissione ha comunicato l'apertura di un riesame delle misure antidumping in scadenza al 5.8.2021, applicabili alle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328 della Commissione, del 29 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione.

Tutti i produttori del prodotto oggetto del riesame dei paesi interessati sono stati invitati a partecipare all'inchiesta della Commissione.

### Regolamento (UE) 2021/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (rifusione) - entrata in vigore 9 settembre 2021

Gli elementi principali del regolamento riguardano:

- disposizioni che, in determinate circostanze, assoggettano la tecnologia di sorveglianza informatica a controlli più rigorosi nelle esportazioni;
- un meccanismo di coordinamento a livello dell'UE che consente un maggiore scambio tra gli Stati membri per quanto riguarda l'esportazione di prodotti di sorveglianza informatica;
- due nuove autorizzazioni generali di esportazione dell'UE per i prodotti a duplice uso – una per i prodotti crittografici e l'altra per i trasferimenti tecnologici infragruppo in determinate circostanze – riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e per le autorità preposte al rilascio delle licenze;
- il rafforzamento nell'esecuzione dei controlli attraverso una migliore cooperazione tra le autorità preposte al rilascio delle licenze e le autorità doganali e l'introduzione di meccanismi che consentono agli Stati membri di potenziare la loro cooperazione in questo settore;
- la previsione dell'attuazione di un *Internal Control Program* (ICP), per l'esportatore che utilizza autorizzazioni di esportazione globali a meno che l'autorità competente non lo ritenga superfluo.



### MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 10 agosto 2021- Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

Con il presente Decreto, il Ministero dell'Economia e Finanze ha stabilito nella misura dello 0,165 il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo trenta di giorni per il periodo 13 luglio 2021 - 12 gennaio 2022.

Il tasso di interesse previsto dall'art.79 del TULD si applica esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico - maggiorato di 4 punti - ai soli ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

Il tasso previsto per il pagamento differito dei diritti doganali si rende, inoltre, applicabile ai ritardati pagamenti delle accise, come previsto dal co. 4 dell'art. 3 del TUA.

### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale nr. 288978 del 6.08.2021 - Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Con la determinazione nr. 288978 del 6 agosto 2021 l'Agenzia delle Dogane ha precisato le modalità di compilazione del formulario ex art 6 par. 3 del regolamento europeo n 608/2013 da parte degli operatori legittimati a presentare l'istanza di intervento dell'autorità doganale per consentire un tempestivo intervento degli uffici a tutela del diritto di proprietà intellettuale.

È stato ancora rappresentato che qualora, l'istanza sia priva di tutte le informazioni richieste dall'art. 6, par. 3 del Regolamento in questione, conformemente a quanto previsto dall'art. 7 del medesimo regolamento, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ne sospenderà l'accettazione sollecitando il richiedente a trasmettere le informazioni mancanti entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della richiesta. Le domande prive delle informazioni obbligatorie saranno respinte.

La comunicazione tempestiva e completa delle informazioni di cui sopra costituisce parametro di valutazione della compliance ai fini del rilascio, mantenimento e revoca delle autorizzazioni AEO.



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Guida alle regole di origine transitorie in ambito PEM (zona pan Euro mediterranea) del 1.09.2021



A partire dal 1° settembre 2021, in alternativa a quelle attualmente in vigore, sono applicabili anche le nuove regole di origine preferenziale tra l'UE e i seguenti Paesi: Albania, Isole Faroe, Georgia, Islanda, Giordania, Palestina, Norvegia e Svizzera.

La Convenzione Regionale Pan Euro Mediterranea (CR PEM) sulle norme di origine preferenziale mira a stabilire norme comuni di origine e di cumulo tra i paesi partner e l'UE al fine di agevolare gli scambi e integrare le catene di approvvigionamento all'interno dell'area che comprende i paesi aderenti.

L'Unione Europea ha modificato 21 protocolli di origine nell'area Pan Euro Mediterranea, prevedendo un insieme di norme di origine applicabili su base bilaterale in attesa dell'adozione della Convenzione riveduta. Le nuove **regole di origine PEM transitorie** contengono miglioramenti e semplificazioni rispetto all'attuale Convenzione PEM. L'applicazione delle stesse è facoltativa e alternativa a quella delle regole della CR PEM.

Come indicato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con l'informativa del 1° settembre 2021 la scelta di applicare le regole di origine PEM transitorie comporta che esportatore ed importatore rispettino entrambi, nei propri territori, le condizioni per l'utilizzo delle norme alternative alla Convenzione PEM.

Il processo di adozione degli emendamenti ai protocolli bilaterali di origine sulle regole di origine con tutti gli altri partner (*Macedonia del Nord, Serbia, Montenegro, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Repubblica di Moldova, Georgia, Ucraina, Palestina, Libano, Turchia ed Egitto*) è in corso.

La nota dell'Agenzia precisa la procedura da seguire per indicare nella dichiarazione doganale la tipologia di regole applicate alle merci in esportazione che si basa su nuovi codici da menzionare, indipendentemente dall'importo della spedizione o dal tipo di esportatore.

Gli operatori economici che usano la dichiarazione di origine su fattura e vorranno applicare le regole transitorie dovranno aggiungere in tale dichiarazione la dicitura "*secondo le norme transitorie di origine*".

Gli operatori economici che rilasciano una dichiarazione del fornitore su richiesta dell'esportatore possono indicare quali sono le regole soddisfatte dai loro prodotti; qualora non precisate si considereranno automaticamente applicate quelle previste dalla Convenzione PEM.

Il set di regole transitorie di origine prolunga, inoltre, il periodo di validità della prova dell'origine da 4 a 10 mesi.

L'obiettivo è progredire verso l'applicazione di norme di origine identiche ai fini del cumulo dell'origine per le merci oggetto di scambi tra tutti i paesi interessati.

### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - informativa nr. 289964 del 6.08.2021 - Conclusione delle operazioni di esportazione presso l'ufficio doganale di Calais



L'amministrazione doganale Francese, a partire dal 1° gennaio 2021, ha consentito agli operatori economici dell'UE di utilizzare una specifica applicazione nazionale per apporre il visto uscire informatizzato a tutte le operazioni di esportazione verso UK, inserendo gli MRN indicati nei DAE in una busta elettronica denominata "enveloppe".

A causa però di numerosi problemi telematici molte spedizioni di merci che hanno lasciato il territorio unionale, risultano, al momento, non concluse.

Con l'informativa in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli informa che per le operazioni di esportazione iscritte nelle diverse "buste elettroniche" e non concluse dal punto di vista telematico, sarà cura della predetta amministrazione inviare il visto uscire informatizzato entro la terza decade di settembre.

Per operazioni di esportazione con ufficio di uscita Calais non iscritte nella "busta elettronica", l'ADM invece consentirà agli operatori economici, in luogo della presentazione delle prove alternative previste dalla normativa vigente, una semplificazione per le operazioni che fanno parte di una spedizione in cui è presente almeno un'operazione conclusa con visto uscire informatizzato inviato dal sistema francese.



La semplificazione prevede l'apposizione del visto uscire informatizzato a quelle operazioni che hanno, rispetto all'operazione che risulta effettivamente conclusa dal sistema francese, la stessa identità e nazionalità del mezzo di trasporto alla frontiera (casella 21 del DAU) e/o lo stesso identificativo della lettera di vettura internazionale "CMR" (casella 44 del DAU) in un singolo della dichiarazione. La lista delle operazioni deve essere trasmessa utilizzando un apposito modulo inviato via PEC all'ufficio di esportazione.

Questa procedura si applica solo sulle dichiarazioni di esportazione processate dal 1° gennaio al 15 agosto 2021 e **sarà fruibile dagli interessati entro il 30 settembre 2021**.

Negli altri casi dovranno essere utilizzate le prove alternative; saranno ammesse anche le seguenti:

- la ricevuta di pagamento da parte dell'importatore;
- l'attestazione di ricezione merce da parte del destinatario, con timbro/firma e l'indicazione di "Goods received".



Decisione di esecuzione (UE) 2021/1384 della Commissione, del 13 agosto 2021, relativa alla richiesta di registrazione di un'iniziativa dei cittadini europei dal titolo "*ReturnthePlastics*: un'iniziativa dei cittadini europei per realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica" a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2021) 5953]

Con la decisione in esame la Commissione europea ha registrato l'iniziativa dei cittadini europei "*ReturnthePlastics*" per un sistema di vuoti a rendere di livello europeo che contribuisca al riciclaggio delle bottiglie di plastica.

L'iniziativa si propone di realizzare un sistema di vuoti a rendere di livello europeo per riciclare le bottiglie di plastica, incentivare le catene di supermercati che vendono bottiglie di plastica a dotarsi di apparecchi di riconsegna dei vuoti, contribuendo così al riciclaggio di tali bottiglie dopo l'acquisto e l'uso da parte del consumatore; la proposta prevede ancora una tassa sulla plastica per finanziare il sistema di riconsegna e il riciclaggio delle bottiglie.

Se gli organizzatori dell'iniziativa riusciranno a raccogliere un milione di firme in almeno sette Stati membri la Commissione sarà tenuta a decidere se dare o meno seguito alla richiesta.



**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2020/262 che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione)**

Nel Consiglio dei ministri n. 31 del 29 luglio 2021 è stato approvato lo schema di decreto legislativo che modifica il testo unico delle accise (D.Lgs. 504/1995) che recepisce la direttiva (UE) 2020/262 recante disposizioni sul regime sospensivo dell'accisa, sull'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa e sulla previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto.

La direttiva deve essere recepita entro il 31 dicembre 2021 e le relative norme di adattamento in essa contenute diventano applicabili dal 13 febbraio 2023.

Il provvedimento, che deve essere ancora pubblicato, recepisce le modifiche in materia doganale conseguenti all'emanazione del regolamento (UE) n. 952/2013 Codice Doganale Unionale e relativo regolamento delegato e di esecuzione. Regolamenta poi le interazioni tra le disposizioni del regime sospensivo dell'accisa e la legislazione doganale dell'UE, l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligazione tributaria in materia di accisa e la previsione di soglie comuni relative alla perdita parziale dei prodotti sottoposti ad accisa durante il trasporto; introduce ancora nuove figure di soggetti obbligati (speditore e destinatario certificati), e modalità telematiche di tracciamento dei trasferimenti di prodotti immessi in consumo nel territorio di uno Stato membro e spediti verso il territorio di un altro Stato membro per esservi consegnati per scopi commerciali.

Le disposizioni relative al vino subiscono delle modifiche riconoscendo come *piccoli produttori* i soggetti che producono in media meno di 1.000 ettolitri di vino all'anno, con riferimento alla produzione annua media delle ultime tre campagne viticole consecutive e non più con riferimento alla produzione dell'anno in corso; al di sotto di tale soglia si prevedono semplificazioni (esclusione dal regime di deposito fiscale, dalla tenuta delle contabilità e dagli altri adempimenti riservati ai produttori di maggiore dimensione).

**Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione direttoriale n. 270116 del 27/07/2021 - Estensione di INFOIL ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi - pubblicata il 28/07/2021**

Con la determinazione direttoriale in argomento dando attuazione alla previsione introdotta dall'art. 1, co. 1075, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è stata emanata la determinazione con la quale sono stati fissati tempi e modalità dell'estensione anche agli esercenti depositi commerciali ad imposta assoluta di capacità non inferiore a 3.000 mc, dell'obbligo di dotarsi, entro il 31 dicembre 2021 del sistema INFOIL (sistema informatizzato) per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

Con richiamo alla determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 i termini e gli adempimenti procedurali fissati dall'art. 2 di tale determinazione, già previsti per i depositi fiscali, sono stati commisurati al 31 dicembre 2021.

In considerazione del contenuto criptico del provvedimento si è reso opportuno emanare una circolare esplicativa (nota 270185 del 27/07/2021 - Circolare n. 30 - più avanti illustrata).



### Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - n. 270185 del 27/07/2021 - Circolare n. 30 - Estensione di INFOIL ai depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa con capacità non inferiore a 3.000 metri cubi

Con la circolare in esame l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha richiamato la disciplina introdotta dall'art. 1, co. 1075, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha esteso anche agli esercenti depositi commerciali ad imposta assoluta di capacità non inferiore a 3.000 mc, l'obbligo di dotarsi, **entro il 31 dicembre 2021 del sistema INFOIL** (sistema informatizzato) per la gestione della detenzione e della movimentazione della benzina e del gasolio usato come carburante.

I tempi e le modalità di esecuzione del predetto obbligo sono stati definiti con la determinazione direttoriale prot. 266728/RU del 31 luglio 2020 che prevedono:

- **entro il 2 ottobre 2021** la presentazione all'Ufficio ADM della relazione tecnica recante la descrizione del piano di adeguamento delle dotazioni dei serbatoi per conformare il deposito al sistema INFOIL;
- **entro il 1° dicembre 2021** le eventuali prescrizioni di misure integrative del piano di adeguamento da parte dell'Ufficio ADM competente sul deposito;
- la redazione un apposito disciplinare di impianto da parte dell'Ufficio ADM in contraddittorio con l'esercente lo stesso.

Restano ferme le disposizioni richiamate nella circolare n. 6/2021 con la sola esclusione della fattispecie relativa all'accertamento del quantitativo di carburante introdotto via nave o oleodotto, all'importazione o all'arrivo da altro Stato Membro, prevista per soli depositi fiscali.



Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Determinazione Direttoriale n. 274118 del 28/07/2021 - Aliquota dell'imposta di consumo di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° agosto 2021

Con la determinazione direttoriale in esame il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fissato l'aliquota dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, in:

- € 0,086860 il millilitro per pli contenenti nicotina;
- € 0,043430 il millilitro per pli non contenenti nicotina.

Sono esclusi dall'imposta i prodotti autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni.

Le predette aliquote si applicano, a decorrere dal 1° agosto 2021.

Entro il primo marzo di ogni anno la misura dell'imposta di consumo è rideterminata in riferimento alla variazione del prezzo medio ponderato delle sigarette.



**Contatti:**  
**BDO Tax S.r.l.**  
**Stp**  
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con oltre 91.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con circa 1.000 professionisti con una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

**Milano**  
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il giorno 13 settembre 2021.

**Roma**  
Via Ludovisi, 16

**Torino**  
Corso Re Umberto, 9bis

**Bologna**  
Corte Isolani, 1

**Treviso**  
Viale G. Verdi, 1

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2021 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.